

Comune di Marcignago

Provincia di Pavia



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



Adottato con Delibera C.C. n.10 del 28/02/1997 e n.16 del 29/04/1997.

Modificato con Delibera C.C. n.19 del 19/05/2000.

Modificato con Delibera CC n. 2 del 07.02.2019

CAPO 1 - Disposizioni generali

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

CAPO 2 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

ART. 2 - 1)

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dall'avvenuto accertamento del decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma primo, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. seguente.

ART. 3

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.
2. In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

1) Fonte Normativa art. 138 R.D. 1238/1939 "Dei Registri e degli atti di morte"

ART. 4

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a) ⁽¹⁾ del T.U.L.S.S., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 ⁽²⁾ del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'unità sanitaria locale competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.
8. Spetta alle Unità Sanitarie locali l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni Comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

ART. 5

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 4 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel successivo art. 33.

ART. 6

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale ⁽³⁾, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

(1) "Gli esercenti la professione di medico - chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati a denunciare al podestà (ora sindaco n.d.r.) le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso".

(2) "Art. 100 (Certificati morte) - Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98".

(3) Art. 365 (Omissione di referto) - Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione".

ART. 7

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, (1) sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria locale competente.
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'ord. s.c.
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 8

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

ART. 9

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile. (1).
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

ART. 10

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (2) sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

(1) "Art. 141 - Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciare in carta non bollata e senza spesa". L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.

(2) "Art. 74 - Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70 comma quarto, ovvero con certificato medico. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita".

CAPO 3 - Periodo di osservazione dei cadaveri

ART. 11

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni (1).

ART. 12

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11.

ART. 13

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 14

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO 4 - Depositi di osservazione e obitori

ART. 15

1. In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 16

Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.

(1) "Per opportuno coordinamento si riporta il primo comma dell'art. 3 L. 2.12.1975 n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico): "Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'art. 4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea dopo sospensione per 2 minuti primi di quella artificiale, e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.

CAPO 5 - Trasporto dei cadaveri

ART. 17

1. L'Unità Sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 18

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo 3 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 20

1. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale, stabilirà se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato:
 - a) dal Comune e con diritto di privativa;
 - b) da terzi.

ART. 21

Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 20 e 21.

ART. 22

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 23

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco dal Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 24

1. Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 27 seguendo le prescrizioni degli artt. 19 e 28.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 25

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 23.

ART. 26

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 27

1. Per il trasporto da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta; deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2

- centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dell'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
 14. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 28

1. Per il trasporto di cui all'art. 27, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 29

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART. 30

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 31

1. Per il trasporto entro il territorio Comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 32

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 19 e 24.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO 6 - **Riscontro diagnostico.
 Rilascio di cadaveri a scopo di studio.
 Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.**

ART. 33

Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO 7 - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

ART. 34

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 10;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 35

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 36

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 37

1. I registri indicati nell'art. 36 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO 8 - Costruzione dei cimiteri Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali

ART. 38

1. L'ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgono le norme riportate nel Capo 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO 9 - Camera mortuaria

ART. 39

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. ⁽¹⁾

CAPO 10 - Sala per autopsie

ART. 40

I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall'art. 66 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO 11 - Ossario comune

ART. 41

L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dal IV comma dell'art. 57 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO 12 - Inumazione

ART. 42

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

(1) Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria.

ART. 43

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
4. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.
5. Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.
6. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 44

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 45

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 46

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 47

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO 13 - Tumulazione

ART. 48

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 49

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'articolo 27.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

CAPO 14 - Cremazione

ART. 50

1. I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori sono definiti dall'art. 78 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile ⁽¹⁾ e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ⁽²⁾.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma secondo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 51

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. ⁽³⁾
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, fermo restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 23 e 25, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

(1) Art. 74 (Parentela) - La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela) - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi) - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 (Limite della parentela) - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 (Affinità) - L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva.

(2)^o Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni) - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

(3) Le dimensioni delle urne e le caratteristiche dell'edificio sono definite dal Regolamento Comunale.

ART. 52

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 ⁽¹⁾, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO 15 - Esumazione ed estumulazione

ART. 53

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
3. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, se conosciute, o pubblicando l'elenco dei nominativi da esumare alla porta del cimitero ed all'albo pretorio comunale per 6 mesi.

ART. 54

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia, e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del successivo art. 59.

ART. 55

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; ⁽²⁾
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

(1) "Art. 343 - La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal Prefetto, sentito il medico provinciale. I Comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o in templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione".

(2) A meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati.

ART. 56

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 32.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ⁽¹⁾, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 57

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

ART. 58

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale ⁽²⁾.

ART. 59

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può, ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 60

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 54.

(1) "Art. 13 (Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti) - I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi".

"Art. 14 (Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili) - Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani". I rifiuti di medicazione le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze igienico - sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5.

(2) Art. 410 (Vilipendio di cadavere) - Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni.

CAPO 16 - Sepolture private - Concessioni

ART. 61

1. Il Comune può provvedere nel piano regolatore cimiteriale aree destinate alla costruzione di sepolture private.
2. Esse possono essere concesse a privati e ad enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività ⁽¹⁾.
3. Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 62

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari (titolare, coniuge, discendenti, ascendenti. Può altresì essere consentita su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari), di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. ⁽²⁾

ART. 63

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori di costruzione, pena la decadenza, dovranno essere effettuate entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna della area se non ancora disponibile.

ART. 64

1. Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura gratuita nei campi comuni di inumazione;
 - b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 1. fosse a terra;
 2. loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
 3. cellette - ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;
 4. cappelle private.

(1) Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni. Con l'atto di concessione possono pure essere imposti obblighi (cfr. art. 92, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

(2) Per l'estensione del diritto d'uso ad altre persone occorre stabilirne i criteri (cfr. art. 93, secondo comma D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

ART. 65

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture.
2. Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purchè tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

ART. 66

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali	per anni	99
b) concessione di cellette - ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti	per anni	99
c) concessione di aree per costruzione di sepolture senza edicole funerarie	per anni	-
d) concessione di aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria o sarcofago	per anni	-
e) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari	per anni	-
f) fosse a terra	per anni	30
g) cappelle	per anni	99
2. Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo e previo pagamento del canone.
3. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio comunale, in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

ART. 67

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo stabilito dal Consiglio Comunale e aggiornato con delibera Giunta Comunale.

ART. 68

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'amministrazione comunale.
2. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposito contratto, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri in quanto applicabili.

ART. 69

1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera al Sindaco con la indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta - ossario, ecc.) e sua ubicazione nel cimitero.
2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ART. 70

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:
 - a) tumulazione di salma;
 - b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - c) traslazione di salma a richiesta dei concessionari;
 - d) concessione a persone viventi per tumulazione futura.
2. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

ART. 71

Nel caso in cui non risulti alcun scritto di concessione, la scadenza del contratto si intende quando siano trascorsi anni 30 - 99 (ai sensi dell'art. 66) dalla data dell'ultima tumulazione. I concessionari o gli aventi diritto possono regolarizzare la loro posizione versando il dovuto e sottoscrivendo il contratto.

ART. 72

1. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario contenente le generalità dell'estinto.
2. Con la concessione di loculi, ossari e fosse a terra, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo. Salvo quanto detto al comma 1, il diritto d'uso del loculo, dell'ossario e della fossa a terra, è riservato alla persona del concessionario, al padre, alla madre, ai figli, ai fratelli / sorelle e ai cognati dello stesso, fermo restando il disposto dell'art. 34 del presente Regolamento. In tal caso il concessionario comunicherà per iscritto all'Amministrazione Comunale la volontà di utilizzare la concessione non per sé, ma per uno dei soggetti sopra indicati.

ART. 73

1. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.
2. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

ART. 74

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico dei concessionari.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

ART. 75

1. Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.
2. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio comunale, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote, quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ART. 76

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore.

ART. 77

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti del nuovo sito.

ART. 78

La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida al concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 79

1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura. In tale caso non viene rimborsato alcunchè (ai sensi del comma 3) e dovrà essere pagata per intero la concessione di nuova sepoltura.
2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette ossario mai utilizzate il Comune rimborserà al concessionario il 50% della somma.
3. Nessun rimborso è dovuto per aree, loculi, ossari utilizzati.
4. Nel caso di rinuncia di loculo, fossa a terra e celletta ossario a cui segue l'acquisto di cappella o loculo di valore superiore (permuta) il 100% di cui al comma 2 verrà scontato sul prezzo d'acquisto.⁽¹⁾
5. E' altresì concessa la rinuncia per trasferimento di residenza del concessionario. In tal caso si applicheranno i commi 2 o 3 del presente articolo.
6. Nel caso di cappelle mai utilizzate il Comune rimborserà al concessionario, o ai suoi aventi diritto, il 75% della somma pagata (in sede di prima concessione).⁽²⁾

ART. 80

1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.
2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la concessione del diritto d'uso di fossa a terra.
3. La concessione risultante da atto scritto, è al massimo della durata di un anno prorogabile solo per gravi e comprovati motivi.

ART. 81

1. Appositi loculi sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia od in opere del Comune non ancora disponibili oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.
2. La concessione risultante da atto scritto, dei loculi per deposito provvisorio è al massimo della durata di un anno ed è gratuita, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

ART. 82

1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 68, ultimo comma.
2. Se il concessionario o gli aventi diritto non risultano reperibili, all'albo pretorio del Comune ed all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono. Decorso 6 mesi dalla pubblicazione è dichiarata la decadenza.

(1) Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 19 del 19/05/2000 esecutiva ai sensi di legge il 03/06/2000.

(2) Comma aggiunto con Deliberazione C.C. n. 2 del 07.02.2019

CAPO 17 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

ART. 83

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1) occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART. 84

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 65 e seguenti, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 9, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART. 85

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 86

Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dall'art. 66 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate ma possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, salvi i casi di estinzione di cui agli artt. 76 e segg.

CAPO 18 - Servizio di illuminazione votiva

ART. 87

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

(1) "Art. 340 - E' vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private gentilizie non aperte al pubblico, poste a una diversa distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

CAPO 19 - Disposizioni varie

ART. 88

Per le inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, gli interessati dovranno valersi dell'opera dell'Impresa che ha l'appalto. Per rilievi di ordine tecnico e morale, il Sindaco può ricusare l'autorizzazione e sospendere i lavori a tempo indeterminato o temporaneo. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune od a terzi.

ART. 89

L'orario di lavoro è fissato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Amministrazione Comunale.

ART. 90

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

ART. 91

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco ed affisso all'ingresso.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana elettrica in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prestabilita

ART. 92

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni dieci se non accompagnati da maggiorenni;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 93

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate.

ART. 94

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età l'amministrazione Comunale può concedere il permesso di visitare tombe dei familiari servendosi di automobili, motocarrozette, ecc. Parimenti l'Amministrazione Comunale può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero.

ART. 95

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, cesti od involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina, questue senza autorizzazione del Sindaco;
- k) assistere all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO 20 - Disposizioni Finali e Transitorie

ART. 96

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338 ⁽¹⁾, 339 ⁽²⁾, 340 ⁽³⁾ e 358 ⁽⁴⁾, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1). "Art. 338 - I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. Il contravventore è punito con l'ammenda (ora sanzione amministrativa pecuniaria) fino a lire duecentomila e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvo i provvedimenti d'ufficio in caso di inadempienza. Il Prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati. Può altresì il Prefetto su motivata richiesta del consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri comuni. I provvedimenti del Prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni. Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato".

(2). "Art. 339 - Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco. L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal Prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il contravventore è punito con l'ammenda (ora sanzione amministrativa pecuniaria) da lire quarantamila a centomila. Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata".

(3) Vedi nota (1) all'art. 83.

(4) "Art. 358 - Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per la esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni sono puniti, quando non siano applicabili le pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda (ora sanzione amministrativa pecuniaria) fino a lire quattrocentomila".
